

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

ORIGINALE

ORDINANZA POLIZIA LOCALE

N. 54 DEL 23-09-2026

Oggetto: Riorganizzazione della mobilità, trasporti e circolazione stradale nel territorio comunale in ottemperanza alla Delibera di Giunta n. 87 del 23/09/2026

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 23/09/2026, avente ad oggetto: “Direttive strategiche per la gestione e l’organizzazione della mobilità, trasporti e circolazione stradale nel territorio comunale di Uta – parziale rettifica della Delibera della Giunta Comunale n. 120 del 03/12/2025 ;

Atteso che nella sopra citata Deliberazione, l’amministrazione comunale di Uta si è prefissata di trovare delle soluzioni tese a migliorare e agevolare la mobilità urbana, mediante una rivisitazione complessiva della circolazione veicolare, attraverso l’adozione di idonei provvedimenti che garantiscano una corretta circolazione degli utenti tutti della strada in particolar modo a tutela della pubblica incolumità, avviando una fase di sperimentazione su alcuni punti sensibili del territorio comunale in modo da favorire e migliorare la circolazione anche a tutela delle numerose attività imprenditoriali presenti e garantendo al contempo la sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile;

Richiamati inoltre gli indirizzi forniti nella Deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 23/09/2026, forniti al Responsabile del settore vigilanza e al Responsabile dell’Ufficio tecnico;

Vista la rete viaria individuata per le finalità di rivisitazione della regolamentazione della circolazione stradale precedentemente previsti e stabiliti, unitamente ai provvedimenti viabilistici da adottare, nello specifico le seguenti vie:

- **Inversione del senso di marcia del Vico I° Roma e Vico II° Roma, come da tavole 1/a e 1/b allegate alla presente da farne parte integrante;**
- **Istituzione del doppio senso di marcia della Via Decimo, nel tratto di strada compreso tra la Via Roma/Piazza Garibaldi e Vico I° Decimo, con direzione di marcia Via Roma/Piazza Garibaldi, come da tavola 2, allegata alla presente da farne parte integrante.**
- **Istituzione del doppio senso di marcia nell’area di cui è sito il Santuario di Santa Maria, unicamente nel tratto di strada che collega la Via Santa Maria e la Strada**

con conduce alla Via Montegraticco, come da tavole 3, allegata alla presente da farne parte integrante;

Visti gli allegati tecnici e relative tavole tecniche rappresentative degli schemi segnaletici predisposte dal competente Ufficio Tecnico comunale, allegate al presente provvedimento:

- 1. Tavola n° 1/a e 1/b – Vico I° Roma e Vico II° Roma;**
- 2. Tavole n° 2 – Via Decimo;**
- 3. Tavole n° 3 – Santa Maria.**

Ritenuto opportuno provvedere in merito, mediante idoneo provvedimento di regolamentazione della circolazione nei tratti stradali interessati, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e della circolazione e l'integrità del patrimonio stradale;

Visto l'art. 5 comma 3 del D.lgs. 30.4.1992 n° 285 "Codice della Strada" ai sensi del quale i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7, con ordinanza motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto ai sensi dell'articolo 7 comma 1° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 i Comuni mediante ordinanza del Sindaco hanno la potestà di adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6 del medesimo CDS, ovvero il potere-dovere attribuito all'Ente Proprietario della Strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di strada, o per determinate categorie di utenti;

Visto l'art. 37 del D.lgs. 30.4.1992 n° 285 "Codice della Strada";

Visto ai sensi dell'articolo 7 comma 1° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 i Comuni mediante ordinanza del Sindaco hanno la potestà di adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6 del medesimo CDS, ovvero il potere-dovere attribuito all'Ente Proprietario della Strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di strada, o per determinate categorie di utenti;

Visti gli articoli 2 e 4 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei quali, spetta agli organi burocratici l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di carattere gestionale e decisionale, compresi quelli che vincolano l'amministrazione verso l'esterno.

Visto l'art. 50 del D.lgs n. 267/2000;

Visto Il Decreto Sindacale n. 16 del 29/12/2025 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Uta;

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 D.lgs. 18.8.2000 n° 267 sulle funzioni e attribuzioni dirigenziali;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Sono adottati i seguenti provvedimenti di regolamentazione della circolazione, nelle seguenti vie del territorio comunale di Uta, in conformità agli allegati tecnici e relative tavole rappresentative degli schemi segnaletici predisposte dal competente Ufficio Tecnico comunale:

DEMANDA

- Agli uffici comunali preposti la posa in opera e l'installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale necessaria, secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- Agli Ufficiali e Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In alternativa, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. Responsabile del Procedimento istruttorio è il Responsabile della Polizia Locale Cap. Loi Monica.

Copia originale del documento è conservata presso l'Ufficio del Comando di Polizia Locale di Uta Piazza S'Olivariu snc., dove può essere visionata o dove può essere avanzata richiesta di rilascio di copie.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 258/92 e s.m.i.

Gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante pubblicazione sul sito istituzionale comune www.comune.uta.ca.it, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e trasmessa alle seguenti Autorità e soggetti:

- Ufficio Tecnico manutentivo del Comune di Uta per gli adempimenti di competenza
SEDE
- Al Comando Stazione Carabinieri –
SEDE

E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni di cui sopra.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Loi Monica